



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SGOTTO	CATERINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCALERA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAPOMOLLA	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 359/2018
depositato il 23/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TDY03T01784/2017 IRES-ALIQUOTE 201
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TDY03T01784/2017 IVA-OP.IMPONIB. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TDY03T01784/2017 IRAP 2012
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
BRANCALE DANIELE
C/O STUDIO NOTARIANNI
CONTRADA DONNA MAZZA 88046 LAMEZIA TERME CZ

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 359/2018

UDIENZA DEL

19/12/2018 ore 10:30

N° 297/2018
Sezione 1

PRONUNCIATA IL:

19.12.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06.03.2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Massimo Gaetano SEPE



MOTIVAZIONE

1. Con ricorso del 31.1.2018, impugnato l'avviso di accertamento n. TDY03T301784/2017, relativo ad Ires, Iva ed Irap per l'anno 20102.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

La Commissione ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19.12.2018.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Deve essere, anzitutto, parzialmente accolto il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto, per la mancata comunicazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, così come prescritto dall'art. 24 della legge 4/1929 e per difetto di contraddittorio preventivo.

Deve essere applicato alla fattispecie in esame il principio, anche di recente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29.10.2018, n. 27421), secondo cui *"In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito"*

Nel caso di specie, per la parte dell'avviso d'accertamento impugnato che si riferisce a tributi "non armonizzati" (Ires e Irap) non vi era alcun obbligo di contraddittorio, non essendo specificamente previsto nella legge istitutiva del tributo indicato, mentre, per la parte relativa all'Iva, un siffatto obbligo,



riconosciuto dall'ordinamento, non è stato rispettato dall'Amministrazione che ha emesso l'avviso *de quo*, senza preventivamente consentire al contribuente di interloquire sulla documentazione depositata nella fase endoprocedimentale.

Né si può dire che la società contribuente abbia lamentato solo genericamente l'omissione del contraddittorio, giacchè – per come risulta alle pagg. 18-19 del ricorso e per quanto si dirà appresso – sono state chiaramente indicate le ragioni che avrebbe potuto dedurre se il chiesto contraddittorio si fosse effettivamente svolto.

2.2. Va, poi, accolto il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per assoluta infondatezza dei rilievi formulati dai verificatori e violazione dell'art. 2697 c.c.

In base alle risultanze dell'atto impugnato, l'Ufficio ha considerato il numero di "motori" e "pompe" acquistati dalla ricorrente nel 2012 ed il numero di quelli in giacenza; ha, poi, considerato che la ricorrente non aveva dichiarato rimanenze finali di merce nel magazzino; ha, infine, considerato che erano state emesse solo 7 fatture di vendita di "motori" e solo 5 fatture di vendita di "pompe"; ha, quindi, tratto la conseguenza che le restanti merci erano state vendute "in nero".

Sul punto, è da rilevarsi che, secondo la ricorrente, nel calcolo del numero di merci regolarmente vendute, avrebbero dovuto tenersi in considerazioni anche altre fatture, tra quelle esibite dal contribuente in sede endoprocedimentale (cfr. pag. 22)

Inoltre, l'Ufficio, nell'individuare il prezzo medio da applicare per ciascuno dei beni presuntivamente venduti, ha operato la semplice media aritmetica tra le fatture di vendita, senza tener conto che in dette fatture erano contabilizzate non solo le operazioni di cessione dei "motori" e delle "pompe" ma anche altre operazioni (quali, ad esempio, la trivellazione del pozzo, la fornitura di tubi, il montaggio).



In tal modo, l'Ufficio è pervenuto, in modo erroneo, alla determinazione dell'imponibile da recuperare a tassazione e ciò è tanto vero che, a fronte di un volume di affari accertato, che, secondo l'Ufficio, ammonterebbe a € 154.207,00, lo studio di settore applicabile al caso di specie indica, per l'anno 2012, un ricavo massimo di € 80.731,00 (cfr. pagg. 28-29 del ricorso).

L'accoglimento del ricorso per le ragioni sopra esposte assorbe gli ulteriori motivi.

3. Considerato che l'attività di verifica e di accertamento è stata determinata dalla non corretta contabilizzazione di alcune operazioni di vendita da parte della contribuente, si ritiene giustificato compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- spese compensate

Così deciso in Catanzaro, il 19.12.2018

Il relatore

Dott. Antonio Scalera

Il Presidente

Avv. Caterina Sgotto

41